

## Indicazioni sul rapporto di formazione

L'articolo 20 della Legge sulla formazione professionale LFP<sup>r</sup> prescrive che i responsabili delle aziende formatrici si impegnano per il miglior successo nell'apprendimento delle persone in formazione e che lo verificano periodicamente. L'Ordinanza sulla formazione professionale, alla sezione 7, indica che il formatore stabilisce il livello della formazione della persona in formazione e che lo discute con lei almeno una volta al semestre. Lo strumento adatto a tale scopo è il rapporto di formazione. Il rapporto di formazione è obbligatorio. Dovrebbe tuttavia essere ovvio per tutti i formatori che il livello della formazione va discusso con la persona in formazione anche al di fuori di questo contesto.

### La documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Un elemento fondamentale per compilare il rapporto di formazione è la documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni, che è tenuta sistematicamente e serve anche come documento di riferimento da consultare all'occorrenza. La documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni offre ai formatori professionali una visione generale dell'andamento della formazione già avvenuta, ma permette anche di valutare l'interesse per la professione e l'impegno personale della persona in formazione. Per diverse professioni, la documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni può essere utilizzata durante la parte di lavoro pratico dell'esame finale; serve quindi anche quale base per la procedura di qualificazione.

### Forma del rapporto di formazione

Il rapporto di formazione può presentarsi sotto diverse forme. Ad esempio, può essere una versione modificata del formulario utilizzato per i colloqui di valutazione dei dipendenti. Molte organizzazioni del mondo del lavoro mettono a disposizione formulari di valutazione specifici alla professione. Il CSFO ha elaborato il formulario «Rapporto di formazione», che può essere usato per qualsiasi professione. Si tratta di uno strumento che è stato realizzato sulla base delle necessità specifiche della formazione in azienda e che può essere adottato dai formatori (si veda [www.ct.formazioneprof.ch](http://www.ct.formazioneprof.ch)). Il presente strumento racchiude il comportamento personale, il comportamento sul lavoro e la competenza professionale in un questionario di valutazione unico.

### Svolgimento del colloquio – struttura del rapporto di formazione

Con il formulario «Rapporto di formazione» del CSFO viene proposto il seguente svolgimento:

#### 1.– 4. Competenze

Si rileva il livello della formazione valutando gli aspetti professionali e metodologici, ma anche il comportamento nel gruppo e la persona stessa. Le competenze necessarie per l'apprendimento delle singole professioni sono indicate alla sezione 2 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base della professione in questione. Se le competenze sono appena sufficienti o addirittura insufficienti è importante cercare i motivi di tale insuccesso con una ricerca approfondita e adottare provvedimenti per il miglioramento della situazione.

